

# **Comune di Azzano Decimo**



## ***STATUTO COMUNALE***

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 26 aprile 2017

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### ***Il Comune***

1. Il Comune di Azzano Decimo è ente autonomo locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comune è ente democratico che fa propri i principi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e della Carta sociale Europea, si impegna per la pace e la giustizia, la solidarietà e l'amicizia tra i popoli, crede nella risoluzione pacifica dei conflitti e difende e promuove i valori di giustizia e meritocrazia.
3. Il Comune si riconosce nell'ordinamento statale vigente, basato sul principio dell'autonomia, nel rispetto delle competenze e secondo i principi di sussidiarietà tra Stato, Regione ed Enti Locali. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia e provvede a dare attuazione a quanto allo stesso demandato.
4. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione e cooperazione tra gli enti locali, promuove, con riferimento alla "Carta" delle libertà locali del Consiglio d'Europa gli scambi internazionali allo scopo di sviluppare l'impegno per la completa realizzazione dell'Unione Europea.
5. Il Comune realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità negli ambiti di propria competenza.

#### **ART. 2**

##### ***Finalità***

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo morale ed economico, il progresso civile e democratico, nella integrale promozione della persona, valorizzando ogni differenza e contro ogni discriminazione, uniformando la propria attività ai principi di buona amministrazione nell'intento di salvaguardare il bene comune.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni regionali, nazionali e internazionali, alla riduzione di ogni forma di inquinamento, assicurando uno sviluppo ecologicamente sostenibile, un uso

appropriato ed equo delle risorse, nonché la tutela dei diritti e dei bisogni delle generazioni odierne e future. Il Comune promuove e tutela, nell'ambito delle sue competenze, la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
  - a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene, valorizza e incentiva l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
  - b) valorizzare e promuovere le attività culturali, sportive e ricreative e sociali, come strumenti che favoriscono la crescita e lo sviluppo delle persone, al fine del miglioramento della qualità della vita dell'individuo e della comunità locale;
  - c) tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio;
  - d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità: promuovendo il diritto al lavoro a garanzia di una vita dignitosa dell'individuo, operando per rimuovere gli ostacoli che possano impedirlo o limitarlo e favorendo l'iniziativa imprenditoriale dei privati come strumento che concorre al bene comune;
  - e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
  - f) tutelare la vita umana e la sua dignità, la persona e la famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
  - g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose, politiche e sessuali, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e dell'integrazione;
  - h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate, deboli e svantaggiate;
  - i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra uomo e donna;
  - j) il Comune adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, appositi regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
4. Il Comune provvede altresì all'espletamento dei servizi di competenza statale affidatigli dalla legge ed esercitati dal sindaco quale ufficiale di governo.

### **ART. 3**

#### ***Sede, territorio, stemma e gonfalone***

1. Il Comune di Azzano Decimo ha sede nel capoluogo. Le adunanze degli organi del Comune possono effettuarsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale, in relazione a quanto prevede il regolamento del consiglio.
2. Il territorio del Comune di Azzano Decimo si estende per 51,40 Km<sup>2</sup>, confina con i Comuni di Pordenone, Fiume Veneto, Chions, Pravidomini e Pasiano di Pordenone.
3. Il territorio comunale è costituito dal capoluogo di Azzano Decimo e dalle frazioni di Tiezzo, Corva e Fagnigola nonché dalle borgate di Cesena e Le Fratte.
4. All'interno del territorio del Comune di Azzano Decimo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con regio decreto del 01.06.1931, il quale testualmente recita "...omissis ...Stemma: d'azzurro al falchetto d'argento, manicato di nero, posto in sbarra, accollato ed attraversante un fascio di spighe di frumento posto in banda e legato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune. Il Gonfalone sarà della forma prescritta, avente il drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento. "COMUNE DI AZZANO DECIMO". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati; l'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati di argento....omissis".
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
7. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

### **ART. 4**

#### ***Programmazione e cooperazione***

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, anche fuori Regione, con le altre istituzioni giuridicamente

riconosciute, con la Regione Friuli Venezia Giulia, con lo Stato italiano e con gli stati membri dell'Unione Europea.

## **ART. 5**

### ***Consiglio comunale dei ragazzi***

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'istituzione e l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha funzione consultiva.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con il regolamento.

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

#### **CAPO I**

#### **Organi e loro attribuzioni**

##### **ART. 6**

##### ***Organi***

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e specificate nel presente Statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune.

##### **ART. 7**

##### ***Deliberazioni degli organi collegiali***

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici o servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono pubblicate secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

## **ART. 8**

### ***Consiglio comunale Elezione e composizione***

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono stabilite dalla legge statale e regionale, ciascuna per la sua competenza.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità attivando il procedimento previsto per i casi di incompatibilità, quando sussiste alcuna delle cause previste dalla legge.

## **ART. 9**

### ***Funzioni***

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nella legge, nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
3. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere, di norma, l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
5. L'attività del consiglio è disciplinata da un regolamento approvato con la stessa modalità di votazione prevista per lo Statuto comunale.

## **ART. 10**

### ***Gruppi consiliari***

1. I consiglieri comunali sono organizzati in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
2. Ciascun gruppo consiliare nomina al proprio interno il capo gruppo.

3. La conferenza dei capi gruppo consiliari è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.
4. Il sindaco o un assessore all'uopo delegato può partecipare ai lavori della conferenza.
5. Le funzioni e l'organizzazione dei lavori della conferenza dei capi gruppo sono disciplinate dal regolamento di cui al primo comma.

#### **ART. 11**

##### ***Commissioni consiliari***

1. Il consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale altresì delle commissioni consiliari.
2. Le commissioni temporanee e permanenti sono costituite con criterio proporzionale, al fine di garantire la rappresentanza di ogni gruppo politico presente in consiglio comunale.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

#### **ART. 12**

##### ***Criteri generali per il regolamento consiliare***

1. È demandata al regolamento per il funzionamento del consiglio la disciplina dell'attività e delle competenze dell'organo consiliare, nel rispetto dei criteri generali previsti dal presente Statuto. In particolare dovranno essere stabilite:
  - a) modalità di convocazione;
  - b) tempi per la convocazione, che assicurino la trasmissione dell'avviso entro un termine congruo affinché il consigliere possa prendere conoscenza degli argomenti da inserire all'ordine del giorno ed intervenire con cognizione di causa nella seduta;
  - c) la presenza per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione;
  - d) le modalità di presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazioni;
  - e) i termini e le modalità di intervento di ciascun consigliere;
  - f) Il funzionamento dei gruppi consiliari, ai quali possono essere riservati locali e strutture per il miglior espletamento del mandato amministrativo;
  - g) il funzionamento delle commissioni consiliari;
  - h) la disciplina degli atti ispettivi dei consiglieri, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni;



- i) la disciplina della verbalizzazione e della votazione delle proposte di deliberazione, nonché delle sedute.

### **ART. 13**

#### ***Quorum costitutivo***

1. Il consiglio comunale è validamente costituito in prima convocazione quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco.
2. Gli assessori esterni, quando partecipano alle sedute consiliari, non concorrono alla formazione del numero legale.
3. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente primo comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, il consiglio è validamente costituito e le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il sindaco.

### **ART. 14**

#### ***Presidenza del consiglio comunale***

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente.
2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, dopo la convalida degli eletti, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Qualora nessun consigliere ottenga tale maggioranza, seguiranno altre votazioni e risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il presidente rappresenta il consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ha altresì la facoltà di sospendere l'adunanza e, per giustificati motivi, di scioglierla.
5. Egli cura il collegamento con il sindaco ed i gruppi consiliari, ai quali assicura una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, garantendone l'effettivo esercizio delle funzioni e tutelandone le prerogative. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
6. Il presidente assicura altresì che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, e che le mozioni presentate dai consiglieri siano iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
7. Il presidente, può essere rimosso con le modalità previste nel regolamento del

consiglio.

8. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di presidente vengono svolte dal consigliere anziano.
9. Per lo svolgimento della sua funzione al presidente del consiglio comunale potrà essere messo a disposizione un idoneo locale dotato dei mezzi necessari per garantirne la comunicazione e il contatto con i consiglieri e gli organi del Comune.

## **ART. 15**

### ***Linee programmatiche di mandato***

1. Il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e agli obiettivi più significativi da realizzare nel corso del mandato viene presentato dal sindaco, sentita la giunta, entro trenta giorni dal suo insediamento; costituisce il primo e principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del consiglio comunale che lo discute e lo approva.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## **ART. 16**

### ***Consiglieri***

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del consiglio.

3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione dei nuovi consiglieri, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il consigliere anziano è il consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri e in caso di parità di voti, il più giovane di età.
5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio.
6. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. I termini e le modalità di attivazione della procedura sono stabilite dallo specifico regolamento.
7. I consiglieri per poter svolgere le loro funzioni hanno il diritto di ottenere le informazioni e la documentazione utile all'espletamento del mandato, così come disciplinato dalla legge.
8. Per l'esercizio delle loro funzioni ai consiglieri spettano un'indennità giornaliera di presenza e rimborsi spese secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
9. Lo stato giuridico, i doveri, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

#### **ART. 17**

##### ***Giunta comunale***

1. La giunta comunale è organo del Comune. Collabora col sindaco al suo governo e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza. Essa esercita le funzioni in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco o di assessore sono stabilite dalla legge.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

#### **ART. 18**

##### ***Composizione e nomina***

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla legislazione regionale vigente, tra cui un vice sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali; possono tuttavia, tranne il vice sindaco, essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti previsti per i consiglieri comunali e in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative o professionali.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. La composizione della giunta deve rispettare la normativa statale e regionale vigente in tema di rappresentanza tra donne e uomini.
5. Il sindaco comunica al consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, la nomina dei componenti della giunta comunale e le deleghe assegnate a ciascun assessore.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

#### **ART. 19**

##### ***Revoca degli assessori***

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e provvede alla eventuale sostituzione degli stessi.
2. La posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Gli assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni da presentare per iscritto al sindaco. Le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.
4. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

#### **ART. 20**

##### ***Funzionamento della giunta***

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e dirige l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà arrotondata per eccesso degli assessori oltre al sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

## **ART. 21**

### **Competenze**

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti previsti dalla legge, rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta adotta tutti gli atti di Governo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente. In particolare definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) propone al consiglio deliberazioni e regolamenti;
  - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
  - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - d) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottati nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  - e) fissa la data del referendum comunale.

## **ART. 22**

### **Sindaco**

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
3. Davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

## **ART. 23**

### **Competenze del sindaco**

1. Al sindaco sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Detiene le seguenti principali attribuzioni di amministrazione:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
  - b) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) nomina il vice sindaco e gli assessori e li comunica al consiglio comunale nella prima seduta;
  - d) vigila e coordina l'attività degli assessori comunali;
  - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, avvalendosi del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi;
  - f) rappresenta in giudizio il Comune, delega l'esercizio della rappresentanza ai responsabili di servizio nelle forme e modalità stabilite dalla legge;
  - g) nomina il segretario comunale, con le modalità previste dalle norme in materia;
  - h) nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
  - i) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  - j) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
  - k) coordina, sulla base degli indirizzi del consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
  - l) riferisce al consiglio comunale le nomine di cui alle precedenti lettere g ed h, nonché la movimentazione interna del personale;
  - m) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale, quando la legge lo preveda;
  - n) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;
  - o) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
  
2. Il sindaco detiene inoltre le seguenti principali attribuzioni di vigilanza:
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso gli enti ed organismi partecipati o di cui è associato.

- b) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, società, enti ed organismi partecipati o di cui è associato, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi
  - c) attuativi espressi dalla giunta, nell'osservanza di quanto previsto in materia.
3. Il sindaco detiene inoltre le seguenti principali attribuzioni di organizzazione:
- a) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
  - b) assicura che ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri venga fornita risposta entro i termini previsti dal regolamento del consiglio comunale;
4. Il sindaco esercita inoltre le funzioni di competenza statale, quale ufficiale del Governo, secondo le leggi dello stato, sovrintendendo:
- a) all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico;
5. Il sindaco esercita ogni altra funzione allo stesso attribuita dalla legge quale ufficiale di governo.

## **ART. 24**

### ***Relazione di inizio e di fine mandato***

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di meccanismi sanzionatori e premiali è obbligatoria l'adozione della relazione di inizio e fine mandato.
2. Per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il Comune è tenuto a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. Essa si collega alla relazione di fine mandato presentata dall'amministrazione precedente.
3. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco nei termini previsti dalla legge. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure vigenti di riequilibrio finanziario.
4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il Comune è tenuto altresì a redigere una relazione di fine mandato. Tale relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco nei termini previsti dalla legge.
5. La relazione e la documentazione prevista sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

6. La relazione di fine mandato, da inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle criticità affrontate nel corso dello stesso e a quelle rimaste pendenti, al sistema ed esiti dei controlli interni; ai principali obiettivi realizzati, ai principali dati finanziari economico-patrimoniali, agli eventuali rilievi della Corte dei Conti, alle azioni +

## **ART. 25**

### ***Vice sindaco***

1. Il vice sindaco, nominato tale dal sindaco, scelto tra i consiglieri comunali, è l'assessore che sostituisce il sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, definito tale come colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

## **ART. 26**

### ***Mandato, dimissioni, decadenza, impedimento permanente del sindaco***

1. La durata in carica del sindaco e gli istituti relativi alle dimissioni, all'impedimento, alla rimozione, alla decadenza, alla sospensione e al decesso del sindaco sono regolati dalla normativa statale e regionale.



## **TITOLO III**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

#### **Partecipazione e decentramento**

##### **ART. 27**

##### ***Partecipazione popolare***

1. Il Comune promuove e tutela forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ispirandosi ai principi previsti dalla legislazione in materia.
2. Il Comune, a tal fine, incentiva e valorizza le forme associative e di volontariato, agevola le iniziative popolari e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Per favorire la partecipazione popolare, viene assicurata la pubblicità degli atti e il diritto di accesso da parte dei cittadini, in conformità alla legge.

#### **CAPO II**

#### **Associazionismo e volontariato**

##### **ART. 28**

##### ***Associazionismo***

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, il Comune può istituire e gestire l'Albo delle forme associative per la registrazione delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o con scopo di lucro aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Comune promuove ed istituisce la Consulta delle associazioni, il cui funzionamento è demandato allo specifico regolamento.

5. Il Comune, al fine di facilitare le riunioni dei cittadini riuniti in associazioni, può mettere a disposizione locali o strutture ritenute idonee allo svolgimento di attività sociali, culturali, sportive, ricreative e politiche, le cui modalità di utilizzo ed eventuale corrispettivo sono determinate dal regolamento.

## **ART. 29**

### ***Volontariato***

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela del patrimonio ambientale, civico e culturale del territorio.
2. Le associazioni di volontariato, incluse quelle riconosciute a livello nazionale e regionale, potranno collaborare con il Comune per la realizzazione di progetti, iniziative e attività di vario genere.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

## **CAPO III**

### **Modalità di partecipazione**

## **ART. 30**

### ***Iniziative popolari***

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune hanno il diritto di presentare al consiglio comunale, alla giunta comunale e al sindaco, per quanto riguarda le materie di rispettiva competenza, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. Le petizioni e le proposte sono inoltrate al sindaco, che assume i provvedimenti di propria competenza e provvede tempestivamente a trasmetterle al presidente del consiglio comunale e ai consiglieri comunali.
3. Le istanze, petizioni e proposte possono essere presentate da cittadini singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali del comune, con l'indicazione delle loro generalità.
4. La decisione dell'organo competente è comunicata al primo sottoscrittore dell'istanza, petizione, proposta e contestualmente pubblicizzata nelle forme stabilite dall'amministrazione comunale.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità di attuazione delle iniziative popolari relative alle petizioni, alle proposte ed alle istanze, definendo procedure, tempi, forme di pubblicità.

### **ART. 31**

#### ***Riunioni pubbliche***

1. Il Comune promuove riunioni pubbliche al fine di informare, consultare, rendere partecipi i cittadini e chiunque vi abbia titolo in ordine a fatti, problemi e iniziative di interesse collettivo.
2. Secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione all'attività comunale, le riunioni pubbliche possono essere convocate dalla giunta comunale, da un quinto dei consiglieri o da cinquecento persone iscritte nelle liste elettorali dell'Ente.

### **ART. 32**

#### **Consultazione popolare**

1. Con il regolamento degli istituti di partecipazione all'attività comunale sono disciplinate e garantite forme di consultazione da parte della popolazione residente, anche su base di frazione.
2. La consultazione può essere promossa dalla giunta, da un terzo dei consiglieri comunali o da almeno il sei per cento delle persone iscritte nelle liste elettorali del Comune.

### **ART. 33**

#### ***Referendum***

1. Il Comune riconosce il referendum tra gli istituti di partecipazione popolare, nelle varie tipologie come prevede la legge.
2. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il sei per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il referendum si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità stabilite dal consiglio comunale, ma non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
4. Al referendum hanno il diritto di partecipare tutti coloro che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La consultazione è valida se ha partecipato al voto il 50% più uno degli aventi diritto.
6. Il quesito è dichiarato accolto nel caso abbia ottenuto il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti al voto.
7. Proposta, ammissibilità, indizione, svolgimento, conseguenze del referendum sono puntualmente disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare.
8. Referendum consultivo non prevede alcun quorum.

#### **CAPO IV**

### **Publicità degli atti e diritto di accesso nel procedimento amministrativo**

#### **ART. 34**

##### ***Albo Pretorio e forme di pubblicizzazione***

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati all'albo pretorio on-line comunale nelle forme e con le modalità stabilite dalla legislazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.
2. Per atti o comunicazioni particolari, di contenuto istituzionale, possono essere disposte altre forme di pubblicità, nel sito istituzionale, nei pannelli informativi collocati nel territorio, a mezzo stampa o in altre forme indicate dall'amministrazione comunale.

#### **ART. 35**

##### ***Accesso agli atti***

1. Ciascun cittadino ha diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nei modi e tempi previsti dalla legge o disciplinati da regolamenti interni.

#### **ART. 36**

##### ***Diritto di intervento nei procedimenti***

1. Chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, al quale possa derivare un pregiudizio da un

atto, ha facoltà di intervenire nel procedimento, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che ha la competenza ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
3. A ogni istanza dei cittadini, rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. La legge ed i regolamenti disciplinano puntualmente le forme, modalità e termini di accesso e partecipazione dei cittadini agli atti e al procedimento amministrativo.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

#### **ART. 37**

##### ***Obiettivi dell'attività amministrativa***

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con i Comuni vicini, anche fuori Regione e con la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il Comune provvede all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi comunali anche in forma associata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 38**

##### ***Servizi pubblici comunali***

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. A tal fine potrà essere costituita la conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati alla soluzione di problematiche di reciproco interesse.

#### **ART. 39**

##### ***Gestione dei servizi pubblici***

1. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici deve essere fatta dall'Amministrazione comunale, dopo attenta valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legislazione vigente, facilitando quella più coerente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente Statuto.
2. Il consiglio comunale, anche su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
3. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

## **ART. 40**

### ***Enti ed organismi partecipati***

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali e la partecipazione in aziende pubbliche, società ed altre tipologie di organismi partecipati dotati di personalità giuridica, nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
2. La struttura, il funzionamento e le attività svolte dagli enti e dalle società di cui sopra, sono regolate dalle norme vigenti in materia, alle quali devono informare la loro attività, inclusa l'osservanza dei principi di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, nonché del pareggio finanziario ed economico e degli altri istituti obbligatori per legge.
3. I rapporti tra il Comune di Azzano Decimo e gli enti ed organismi partecipati sono disciplinati dalle norme di legge nazionali operanti in materia.

## **ART. 41**

### ***Accordi di programma***

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

## **TITOLO V**

### **UFFICI E PERSONALE**

#### **CAPO I**

##### **Uffici**

#### **ART. 42**

##### ***Principi strutturali e organizzativi***

1. L'organizzazione generale degli uffici e servizi comunali è stabilita con il regolamento per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essa è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

#### **ART. 43**

##### ***Organizzazione degli uffici e del personale***

1. Il Comune disciplina, con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge vigenti e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. La struttura organizzativa di massima dimensione presente finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel servizio, che può articolarsi in unità operative.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.



## **ART. 44**

### ***Regolamento degli uffici e dei servizi***

1. Il Comune, attraverso apposito regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano ai principi secondo cui:
  - agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
  - ai funzionari responsabili spetta il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali e gli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune applica gli accordi collettivi regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## **ART. 45**

### ***Diritti e doveri dei dipendenti***

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali, nell'osservanza di quanto prescritto dalla legge in materia.

## **ART. 46**

### **Messo comunale**

1. Il Comune ha uno o più messi comunali.
2. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità.
3. Il messo comunale è autorizzato a notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche, che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, nelle forme e modalità previste dall'apposito regolamento.
4. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

## **CAPO II**

### **Personale direttivo**

#### **ART. 47**

##### ***Responsabili degli uffici e dei servizi***

1. I responsabili degli uffici e dei servizi vengono nominati dal sindaco con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto disciplinato dalla vigente normativa e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal segretario, dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Svolgono le funzioni indicate puntualmente dalla legge e dai regolamenti comunali, in particolare dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

#### **ART. 48**

##### ***Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione***

1. Il sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può provvedere all'individuazione, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

#### **ART. 49**

##### ***Collaborazioni esterne***

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata prefissata per il conseguimento degli obiettivi dell'incarico, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

### **CAPO III**

#### **Il segretario comunale**

##### **ART. 50**

##### ***Segretario comunale***

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

##### **ART. 51**

##### ***Funzioni del segretario comunale***

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura la redazione dei verbali, che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
4. Il segretario appone il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio comunale.

##### **ART. 52**

##### ***Vice segretario comunale***

1. Il Comune ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario. E' facoltà del sindaco provvedere alla sua nomina.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. La legge e il regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi disciplinano gli aspetti giuridici e funzionali di tale figura.

#### **CAPO IV**

#### **La responsabilità**

##### **ART. 53**

##### ***Responsabilità comportamentale del pubblico dipendente***

1. Il pubblico dipendente è tenuto ad avere un comportamento civile, educato e collaborativo nei confronti del cittadino ed è obbligato all'osservanza di quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Comune.

##### **ART. 54**

##### ***Responsabilità dei contabili***

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

## **TITOLO VI**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **ART. 55**

##### ***Ordinamento***

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato nonché a quella regionale e, nei limiti da esse previsti, dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

#### **ART. 56**

##### ***Attività finanziaria del Comune***

1. L'attività finanziaria del Comune, così come riconosciuta dalla legge, è resa possibile:
  - a) dall'applicazione di imposte, tasse, diritti e tariffe;
  - b) dalla riscossione di addizionali e compartecipazione al gettito di imposte erariali;
  - c) da trasferimenti erariali e regionali;
  - d) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - e) da risorse per investimenti;
  - f) da altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune regola la disciplina delle entrate.
3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

## **ART. 57**

### ***Amministrazione dei beni comunali***

1. Il Comune, per il tramite del responsabile individuato dal regolamento di contabilità, compila l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da aggiornarsi annualmente. Il responsabile risponde dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del presente Statuto devono, di regola, essere messi a disposizione a titolo oneroso; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

## **ART. 58**

### ***Bilancio comunale***

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e della regione Friuli Venezia Giulia e, nei limiti da queste fissati, al presente Statuto e al regolamento di contabilità.

## **ART. 59**

### ***Bilancio partecipato***

1. Al fine di assicurare il maggior coinvolgimento possibile nelle scelte che riguardano la comunità azzanese, dei cittadini e degli attori politici, economici e sociali e della società civile, il Comune può riconoscere ad un evento partecipativo a carattere assembleare, appositamente convocato e formato da una o più assemblee pubbliche, il potere di decidere su una quota del bilancio di previsione e sulla sua destinazione.
2. A tal fine, il consiglio comunale, con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, sentita la giunta comunale, la quota percentuale delle previsioni di bilancio di cui il momento assembleare deciderà la destinazione. Insieme alla quota, il consiglio comunale stabilisce anche i settori, sui quali l'assemblea pubblica sarà chiamata a fare le proprie scelte.
3. L'Amministrazione e il consiglio comunale sono vincolati alle deliberazioni dell'assemblea o delle assemblee sopraccitate.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione individua le modalità di funzionamento e i meccanismi di assunzione delle decisioni dell'evento partecipativo a carattere assembleare di cui al comma 1, nonché i rapporti di questo con la giunta e il consiglio comunale.

**ART. 60**

***Attività contrattuale***

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo le procedure di legge e di quanto previsto dall'apposito regolamento.
3. Il segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale.

**ART. 61**

***Tesoreria***

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

## **TITOLO VII**

### **I CONTROLLI INTERNI**

#### **ART. 62**

##### ***Revisione economico-finanziaria***

1. La scelta dei revisori dei conti ed il conferimento dell'incarico sono effettuati dall'organo assembleare sulla base della disciplina regionale vigente.
2. I compiti e le funzioni attribuiti all'organo di revisione economico-finanziaria possono riguardare:
  - a) i pareri connessi al bilancio di previsione e variazioni;
  - b) relazione al rendiconto;
  - c) altri pareri obbligatori;
  - d) certificazioni ed asseverazioni;
  - e) controlli di regolarità amministrativa contabile, anche con motivate tecniche di campionamento;
  - f) ogni altro compito e funzione previsti dalla legge.
3. Con regolamento regionale vigente è definito il compenso base annuo lordo spettante ai revisori.
4. La disciplina in materia di revisione economico – finanziaria degli enti locali è demandata alla normativa statale, salvo quanto previsto dalla legislazione regionale.
5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, riferiscono tempestivamente al consiglio comunale.
6. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali continuano ad applicarsi le norme vigenti.

#### **ART. 63**

##### ***Controllo economico di gestione***

1. Il Comune istituisce e attua le procedure di controllo di gestione, al fine di orientare le decisioni a criteri di convenienza economica.
2. A tal fine i responsabili degli uffici e servizi in collaborazione con il servizio di controllo interno eseguono periodicamente operazioni di controllo e verifica su ciascuna attività.



3. Il regolamento di contabilità e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, disciplinano le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 64**

##### ***Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto***

1. Ogni modifica dello Statuto è deliberata dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

#### **ART. 65**

##### ***Regolamenti***

1. Il regolamento interno del consiglio comunale ed ogni altro regolamento qui previsto, devono conformarsi al dettato del presente Statuto comunale.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi, le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con il presente Statuto e le leggi.
3. Tutti i regolamenti comunali diverranno esecutivi, dopo essere stati ripubblicati all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

#### **ART. 66**

##### ***Entrata in vigore***

1. L'entrata in vigore e le modalità di pubblicazione del presente Statuto nonché le sue modifiche sono disciplinate dalla legge.

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>2</b>
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>2</b>
ART. 1	2
Il Comune	2
ART. 2	2
Finalità	2
ART. 3	4
Sede, territorio, stemma e gonfalone	4
ART. 4	4
Programmazione e cooperazione	4
ART. 5	5
Consiglio comunale dei ragazzi	5
<b>TITOLO II</b>	<b>6</b>
<b>ORDINAMENTO STRUTTURALE</b>	<b>6</b>
CAPO I	6
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI	6
ART. 6	6
Organi	6
ART. 7	6
Deliberazioni degli organi collegiali	6
ART. 8	7
Consiglio comunale Elezione e composizione	7
ART. 9	7
Funzioni	7
ART. 10	7
<i>Gruppi consiliari</i>	7
ART. 11	8
Commissioni consiliari	8
ART. 12	8
<i>Criteri generali per il regolamento consiliare</i>	8
ART. 13	9
Quorum costitutivo	9
ART. 14	9
<i>Presidente del consiglio comunale</i>	9
ART. 15	10
Linee programmatiche di mandato	10
ART. 16	10
Consiglieri	10
ART. 17	11
Giunta comunale	11
ART. 18	11
Composizione e nomina	11

ART. 19	12
Revoca degli assessori	12
ART. 20	12
Funzionamento della giunta	12
ART. 21	13
Competenze	13
ART. 22	13
Sindaco	13
ART. 23	14
Competenze del sindaco	14
ART. 24	15
Relazione di inizio e di fine mandato	15
ART. 25	16
Vice Sindaco	16
ART. 26	16
Mandato, dimissioni, decadenza, impedimento permanente del sindaco	16
<b>TITOLO III</b>	<b>17</b>
<b>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI</b>	<b>17</b>
CAPO I	17
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	17
ART. 27	17
Partecipazione popolare	17
CAPO II	17
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	17
ART. 28	17
Associazionismo	17
ART. 29	18
Volontariato	18
CAPO III	18
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	18
ART. 30	18
Iniziative popolari	18
ART. 31	19
Riunioni pubbliche	19
ART. 32	19
Consultazione popolare	19
ART. 33	19
Referendum	19

CAPO IV	20
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
ART. 34	20
Albo Pretorio e forme di pubblicizzazione	20
ART. 35	20
Accesso agli atti	20
ART. 36	20
Diritto di intervento nei procedimenti	20
<b>TITOLO IV</b>	<b>22</b>
<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>22</b>
ART. 37	22
Obiettivi dell'attività amministrativa	22
ART. 38	22
Servizi pubblici comunali	22
ART. 39	22
Gestione dei servizi pubblici	22
ART. 40	23
Enti ed organismi partecipati	23
ART. 41	23
Accordi di programma	23
<b>TITOLO V</b>	<b>24</b>
<b>UFFICI E PERSONALE</b>	<b>24</b>
CAPO I	24
UFFICI	24
ART. 42	24
Principi strutturali e organizzativi	24
ART. 43	24
Organizzazione degli uffici e del personale	24
ART. 44	25
Regolamento degli uffici e dei servizi	25
ART. 45	25
Diritti e doveri dei dipendenti	25
ART. 46	25
Messo comunale	25
CAPO II	26
PERSONALE DIRETTIVO	26
ART. 47	26
Responsabili degli uffici e dei servizi	26
ART. 48	26
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	26

ART. 49	26
Collaborazioni esterne	26
<b>CAPO III</b>	<b>27</b>
<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>27</b>
ART. 50	27
Segretario comunale	27
ART. 51	27
Funzioni del segretario comunale	27
ART. 52	27
Vice segretario comunale	27
<b>CAPO IV</b>	<b>28</b>
<b>LA RESPONSABILITA'</b>	<b>28</b>
ART. 53	28
Responsabilità comportamentale del pubblico dipendente	28
ART. 54	28
Responsabilità dei contabili	28
<b>TITOLO VI</b>	<b>29</b>
<b>FINANZA E CONTABILITA'</b>	<b>29</b>
ART. 55	29
Ordinamento	29
ART. 56	29
Attività finanziaria del Comune	29
ART. 57	30
Amministrazione dei beni comunali	30
ART. 58	30
Bilancio comunale	30
ART. 59	30
Bilancio partecipato	30
ART. 60	31
Attività contrattuale	31
ART. 61	31
Tesoreria	31
<b>TITOLO VII</b>	<b>32</b>
<b>CONTROLLI INTERNI</b>	<b>32</b>
ART. 62	32
Revisione economico-finanziaria	32
ART. 63	32
Controllo economico di gestione	32

<b>TITOLO VIII</b>	<b>34</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>34</b>
ART. 64	34
Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto	34
ART. 65	34
Regolamenti	34
ART. 66	34
Entrata in vigore	34
<b>INDICE</b>	<b>35</b>